



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

SETTORE FORESTAZIONE. AGROAMBIENTE, RISORSE IDRICHE NEL
SETTORE AGRICOLO. CAMBIAMENTI CLIMATICI.

Responsabile di settore Sandro PIERONI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10139 del 14-05-2024

Decreto soggetto a controllo di regolarità amministrativa ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 20394 - Data adozione: 25/09/2025

Oggetto: DD n. 12728/2022 "Disposizioni e modalità di attuazione della Misura PRAF F.1.44 azione a) - Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111) - Interventi sui castagneti da frutto, Annualità 2022: Nuovo incremento dotazione finanziaria e modifiche al bando. Scorrimento graduatoria d.d. n. 22002/2022 e s.m.i.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5, 5 bis e 5 ter della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 26/09/2025

Numero interno di proposta: 2025AD023036

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale n. 60 del 24 dicembre 2024 “Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

Vista la delibera della G.R.T. n. 1 del 8 gennaio 2025 avente ad oggetto “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027” con cui viene approvato il Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;

Visto l’articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con legge 12 dicembre 2019, n. 141, istitutivo di un Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (di seguito “Fondo”), i cui criteri e modalità di ripartizione sono stabiliti con decreto n. 486302 del 29 settembre 2021 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

Visto il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L del 15/12/2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 “Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali”, nuova legge quadro nazionale in materia di selvicoltura e filiere forestali che definisce gli indirizzi normativi unitari e il coordinamento di settore per le Regioni e i Ministeri competenti;

Vista la Strategia Forestale Nazionale (SFN) per il settore forestale e le sue filiere, prevista all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 34/2018, di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 24 dicembre 2021, approvata con Decreto interministeriale del 24 dicembre 2021 n. 677064, che definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppicola, a supporto delle amministrazioni regionali;

Visto il Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015 approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 3 del 24 gennaio 2012, prorogato per quanto concerne la sezione forestale;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 12728 del 23/06/2022 “Disposizioni e modalità di attuazione della Misura PRAF F.1.44 azione a): Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111) Interventi sui castagneti da frutto - Annualità 2022” e ss.mm.ii.;

Visto l’Allegato A) al Decreto Dirigenziale n. 12728/2022, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, contenente il bando con le disposizioni e modalità di attuazione della Misura PRAF F.1.44 azione a) “Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111)” - Interventi sui castagneti da frutto - Annualità 2022” e ss.mm.ii, di seguito indicato come “Bando”, con una dotazione iniziale di 330.000,00 euro;

Visto il Decreto del 04/11/2022 n. 22002 con oggetto “D.D. n. 12728/2022 - Disposizioni e modalità di attuazione della Misura PRAF F.1.44 azione a) - Attivazione del Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne (articolo 4 bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111) - Interventi sui castagneti da frutto, Annualità 2022: Graduatoria provvisoria al finanziamento delle domande presentate. Notifica ai soggetti in elenco”, e il suo Allegato 1) che approva la Graduatoria provvisoria delle domande presentate ai sensi del Bando in parola;

Richiamate le seguenti DGR che hanno incrementato le risorse finanziarie alla Misura F.1.44 del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF):

- DGR n. 1023/2022 che ha incrementa la dotazione iniziale di euro 260.700,00 portando la disponibilità complessiva ad euro 590.700,00;
- DGR del 28/04/2023 n. 442 che incremento la dotazione iniziale di un ulteriore importo pari a euro 590.700,00 euro, per una dotazione totale di 990.700,00 euro;

Richiamati i decreti dirigenziali che in seguito a quanto disposto dalle DGR sopra riportate hanno modificato il precedente DD n. 12728/2022 operando l'incremento della dotazione finanziaria del bando, l'accertamento dell'economie nonché lo scorrimento graduatoria provvisoria approvata con il Decreto n. 22002/2022 di cui sopra:

- DD del 15/09/2022 n. 18334;
- DD del 07/07/2023 n. 14919;

Vista la Delibera di Giunta del 15/04/2025 n. 467 "L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione della Strategia Forestale Nazionale - I fase del programma di attività 2025 e attivazione della misura D.3.2.a "Interventi strutturali per la valorizzazione del PAFR" per l'annualità 2025" che ha individuato le misure del PRAF da attivare per l'anno 2025 e le relative risorse finanziarie ad esse destinate;

Vista la Delibera di Giunta n. 1222 del 11/08/2025 "L.R. 1/06; Del. CR 3/12. Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF). Attuazione della Strategia Forestale Nazionale – II fase del programma di attività 2025" e relativo allegato A) che ha individuato le misure del PRAF da attivare ulteriormente per l'anno 2025 e le relative risorse finanziarie ad esse destinate;

Considerato che l'Allegato A) della DGR 1222/2025 prevedono un complessivo ulteriore stanziamento di 1.000.000,00 euro relativo alla Misura F.1.44 del Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF), comprensivo di quanto stabilito dalla DGR n. 467/2025, aggiuntive rispetto all'importo disponibile per una dotazione totale di 1.990.700,00 euro destinate a per lo scorrimento della graduatoria ai sensi del Bando approvato con decreto dirigenziale n. 12728/2022 e s.m.i.;

Ritenuto quindi necessario, in base a quanto indicato nella DGR n. 1222/2025 e riportato nei punti precedenti, modificare il paragrafo 1.2 "*Forma di sostegno e dotazione finanziaria*" del Bando, per aumentare a 1.990.700,00 euro la dotazione finanziaria dello stesso;

Preso atto delle rinunce nel frattempo pervenute e relative alle domande CUP ARTEA 1086926, 1087878, 1087134 per euro 87.692,63 e conservate agli atti del Settore;

Dato atto che per aumentare l'economicità e l'efficacia dell'azione del settore nelle attività collegate al nuovo scorrimento, in data 27 luglio 2025 tramite PEC è stata inviata a tutti i richiedenti presenti nella graduatoria approvata con Decreto 22002/2022 e che risultano ancora non finanziabili per carenza di risorse, la richiesta di confermare il loro interesse all'istanza presentata sul Bando in parola, fissando la data dell'11 agosto 2025 come termine ultimo entro la quale era necessario dare risposta, e comunicando altresì che la mancata risposta nei termini di cui sopra, era da considerarsi rinuncia all'istanza;

Preso atto che alla data indicata nella comunicazione di cui al punto precedente le domande CUP ARTEA 1086912, 1087568, 1086899, 1086107, 1085558, 1087425, 1087882, 1079858, 1079373, 1087886 per 325.562,29 non hanno provveduto a trasmettere alcuna risposta e, alla luce di quanto sopra, sono da considerare decadute;

Tenuto conto che si rendono quindi disponibili ulteriori risorse causa la decadenza delle domande di cui al punto precedente per euro 325.562,29;

Richiamato il paragrafo 13.3.1 "Gestione della graduatoria provvisoria e domande parzialmente finanziate" del Bando che dispone: "Qualora sulle domande appartenenti alla graduatoria provvisoria si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da

fondi aggiuntivi, queste possono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse, seguendo l'ordine della graduatoria provvisoria”;

Dato atto che le risorse liberatesi in seguito alle scadenze e alle rinunce (413.254,92 €) sono destinate allo scorrimento della graduatoria ai sensi del sopra citato paragrafo 13.3.1 del bando;

Ritenuto necessario, in base a quanto stabilito al paragrafo 13.3.1 del Bando e in base a quanto previsto dalla DGR n. 442/2023, procedere allo scorrimento della graduatoria provvisoria approvata con il D.D. 22002/2022 e s.m.i. fino alla completa assegnazione della disponibilità di euro 1.990.700,00, comprensive delle economie generatesi a vario titolo e non ancora utilizzate;

Ritenuto opportuno stabilire che l'individuazione dei potenziali beneficiari all'interno della Graduatoria provvisoria non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente e che la notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del Settore Forestazione;

Ritenuto necessario subordinare la redazione degli atti per l'assegnazione dei contributi per le nuove domande potenzialmente finanziabili, al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione indicate dal Bando;

Ritenuto opportuno richiamare che, così come stabilito nel paragrafo 13.3.1 “Gestione della graduatoria provvisoria e domande parzialmente finanziate” del bando, che anche le ulteriori economie generatesi successivamente all'istruttoria delle domande di aiuto e accertate siano utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse eventualmente ancora presenti, seguendo l'ordine della graduatoria provvisoria;

Richiamato il paragrafo 9 del PRAF “*Procedure di attuazione del Piano Regionale Agricolo Forestale*” che stabilisce che tutte le risorse necessarie alla attuazione del PRAF sono trasferite annualmente ad ARTEA, che assume il ruolo di Organismo Pagatore del Piano e che tali risorse sono annualmente impegnate alla Agenzia, in una o più soluzioni, in base alle disponibilità di bilancio;

Considerato che la liquidazione del contributo viene effettuata da parte di ARTEA su mandato del Settore responsabile;

Dato atto che il paragrafo 1.2 “Forma di sostegno e dotazione finanziaria” del Bando approvato con il DD n. 12728/2022 prevedeva che il contributo previsto fosse concesso nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti “de minimis”;

Dato atto che il punto 8 del paragrafo 2.2 “Condizioni di accesso” del Bando, in ottemperanza a quanto previsto dal Reg (UE) 1047/2013 prevedeva che per poter essere ammessi al sostegno e poter poi ricevere il pagamento dell'aiuto, i richiedenti/beneficiari dovevano soddisfare la seguente condizione di ammissibilità: “Non essere beneficiario di altri aiuti “de minimis” di importo tale da superare, con il nuovo contributo richiesto, il massimale ammesso (200.000 euro, espresso in termini di sovvenzione diretta di denaro al lordo di qualsiasi imposta o altro onere durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso)”;

Dato atto che l'articolo 8 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 prevede che questo si applica fino al 31 dicembre 2023 pur continuando, ai sensi dell'articolo 7 dello stesso regolamento, ad applicarsi per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti i regimi di aiuti “de minimis” che soddisfano le condizioni in esso stipulate;

Dato atto che è il Regolamento (UE) n. 1407/2013 ad oggi non è più in vigore e che è stato sostituito dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023;

Dato atto che la scheda PRAF – misura F.1.44 azione a) approvata con la Delibera di Giunta del 15/04/2025 n. 467 prevede che il sostegno è concesso sotto forma di contributo in conto capitale nei limiti e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 2381/2023;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica è stato aumentato a 300.000,00 EUR nell'arco di tre anni;

Ritenuto necessario alla luce di quanto sopra, stabilire che nel Bando approvato con il DD n. 12728/2022 gli aiuti relativi allo scorrimento della graduatoria sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 per quanto riguarda l'assegnazione dei nuovi fondi previsti:

- dalla Delibera di Giunta del 15/04/2025 n. 467 e della DGR del 11/08/2025 n. 1222;
- le economie generatesi in seguito alle istruttorie e non ancora utilizzate alla data di adozione del presente atto;

Ritenuto necessario stabilire anche che per gli aiuti concessi in data successiva all'adozione del presente decreto il riferimento è il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 anche per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibile a un'impresa unica nell'arco di tre anni (300.000,00 EUR nell'arco di tre anni per impresa unica);

Ritenuto pertanto necessario stabilire che al fine della concessione dei soli aiuti di cui al capoverso precedente i richiami al Regolamento (UE) n. 1407/2013 riportati nel Bando devono intendersi come riferiti al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023, anche per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concedibile a un'impresa unica nell'arco di tre anni

Ritenuto opportuno confermare quant'altro previsto dal Bando di cui all'Allegato A) del Decreto n. 12728/2022;

DECRETA

1. Di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, il paragrafo 1.2 "*Forma di sostegno e dotazione finanziaria*" del Bando di cui all'Allegato A) al Decreto n. 12728/2022, aumentando a 1.990.700,00 euro la dotazione finanziaria in esso prevista;
2. Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, allo scorrimento della graduatoria provvisoria approvata con il D.D. 22002/2022 e s.m.i. fino alla completa assegnazione della disponibilità di euro 1.990.700,00, comprensiva delle economie generatesi a vario titolo e non ancora utilizzate;
3. Di stabilire che l'individuazione dei potenziali beneficiari all'interno della Graduatoria provvisoria non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente e che la notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del Settore Forestazione;
4. Di stabilire che la redazione degli atti per l'assegnazione dei contributi, è subordinata al realizzarsi delle condizioni di ammissibilità al sostegno, come indicato dalle procedure di attuazione stabilite con il Decreto Dirigenziale indicato al precedente punto 1;
5. stabilire che nel Bando approvato con il DD n. 12728/2022 gli aiuti relativi allo scorrimento della graduatoria sono concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 gli aiuti relativi allo scorrimento della graduatoria per quanto riguarda l'assegnazione dei nuovi fondi previsti:
 - dalla DGR del 15/04/2025 n. 467 e della DGR del 11/08/2025 n. 1222;
 - dalle economie generatesi in seguito alle istruttorie e non ancora utilizzate alla data di adozione del presente atto;

6. Di stabilire che per gli aiuti concessi in data successiva all'adozione del presente decreto il riferimento è il Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023 anche per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concedibile a un'impresa unica nell'arco di tre anni (300.000,00 EUR nell'arco di tre anni per impresa unica);
7. Di stabilire che al fine della concessione dei soli aiuti di cui al punto precedente i richiami al Regolamento (UE) n. 1407/2013 riportati nel Decreto n. 12728/2022 devono intendersi come riferiti al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13/12/2023, anche per quanto riguarda l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concedibile a un'impresa unica nell'arco di tre anni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria competente nei termini di legge.

IL DIRIGENTE

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA
Positivo

CERTIFICAZIONE